

Allegato alla deliberazione  
di C.C. n° 67 del 17.08.2004

# COMUNE DI TERRALBA

(Provincia di Oristano)



## REGOLAMENTO COMUNALE

SERVIZIO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA,  
TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI  
SOLIDI URBANI, ASSIMILATI, INGOMBRANTI  
E PERICOLOSI

## Indice

### PARTE I^ : ASPETTI TECNICO-NORMATIVI E SANITARI

#### TITOLO 1° - PRINCIPI GENERALI

- Art. 1 Obiettivi della gestione rifiuti
- Art. 2 Riferimenti normativi
- Art. 3 Principi generali
- Art. 4 Oggetto del regolamento
- Art. 5 Definizione e classificazione dei rifiuti
- Art. 6 Attività di competenza del Comune
- Art. 7 Gestione dei rifiuti: materiali, soggetti, attività ed operazioni qualificanti
- Art. 8 Rifiuti speciali assimilati ai rifiuti solidi urbani
- Art. 9 Rifiuti speciali e pericolosi
- Art. 10 Particolari categorie di rifiuti

#### TITOLO 2° - FORME DI GESTIONE - DIVIETI E CONTROLLI

- Art. 11 Forme di gestione
- Art. 12 Divieti ed obblighi
- Art. 13 Vigilanza del servizio
- Art. 14 Ordinanze contingibili ed urgenti
- Art. 15 Disinfezione e disinfestazione dei mezzi e delle attrezzature
- Art. 16 Tutela sanitaria del personale addetto al servizio

### PARTE II^ : SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

#### TITOLO 3° - SISTEMA DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI

- Art. 17 Oggetto della raccolta differenziata
- Art. 18 Finalità
- Art. 19 Requisiti per l'attuazione
- Art. 20 Sistemi di raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati
- Art. 21 Localizzazione compunti e caratteristiche dei contenitori per la raccolta
- Art. 22 Gestione rifiuti di imballaggio
- Art. 23 Ecocentro
- Art. 24 Trasporto, smaltimento o recupero
- Art. 25 Conferimento differenziato dei rifiuti
- Art. 26 Istituzione di nuovi servizi di raccolta differenziata ed etc.

#### TITOLO 4° - CONFERIMENTO RACCOLTA TRASPORTO E SMALTIMENTO RSU ESTERNI

- Art. 27 Definizione
- Art. 28 Pulizia del suolo pubblico
- Art. 29 Modalità di svolgimento del servizio
- Art. 30 Cestini getta carta e porta rifiuti
- Art. 31 Aree occupate da esercizi pubblici, spettacoli viaggianti, etc
- Art. 32 Raccolta rifiuti provenienti dai mercati
- Art. 33 Carico e scarico di merci e materiali

- Art. 34 Rimozione di discariche abusive
- Art. 35 Doveri dei frontisti
- Art. 36 Obbligo di tenere puliti i terreni non occupati da fabbricati
- Art. 37 Disposizioni per le deiezioni canine
- Art. 38 Disposizioni per esecutori di interventi edilizi
- Art. 39 Attività delle associazioni di volontariato
- Art. 40 Educazione e informazione alla cittadinanza

#### **TITOLO 5°- DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI COMUNALI IN MATERIA DI BONIFICA ETC...**

- Art. 41 Abbandono di rifiuti
- Art. 42 Bonifica e ripristino ambientale dei luoghi inquinati

#### **TITOLO 6°- DISPOSIZIONI FINALI**

- Art. 43 Sanzioni
- Art. 44 Riferimento ad altri regolamenti
- Art. 45 Riferimento alla legge
- Art. 46 Efficacia del presente regolamento - entrata in vigore

**PARTE I<sup>^</sup>**  
**ASPETTI TECNICO-NORMATIVI E SANITARI**  
**TITOLO 1<sup>o</sup>**  
**PRINCIPI GENERALI**

**Art.1**  
**Obiettivi della gestione rifiuti**

1) Considerato che la produzione incontrollata dei rifiuti e il relativo smaltimento costituiscono ormai un obiettivo limite allo sviluppo e che una forte riduzione nella quantità dei rifiuti prodotti si impone in modo sempre più drastico, il comune di Terralba individua come obiettivi primari:

a) informare ed educare i cittadini all'importanza che assume una economica ed efficiente gestione dei rifiuti ai fini dell'equilibrio ambientale e rendere gli stessi consapevoli della necessità di attivarsi per ottenere corretti sistemi di smaltimento;

b) proporre azioni atte a:

- Coinvolgere le diverse componenti economiche e sociali (produttori, consumatori, utenti dei servizi di trattamento e smaltimento dei rifiuti) in una gestione controllata e razionale di ogni fase della vita dei prodotti e dei materiali fino allo smaltimento finale;
- Diffondere, presso gli operatori del settore produttivo, la consapevolezza dei vantaggi economici che la produzione pulita rappresenta per gli interessi economici delle imprese anche sotto il profilo concorrenziale;
- Promuovere l'attività di raccolta differenziata in modo da favorire l'aumento dei quantitativi riciclabili e recuperabili per consentire un risparmio al cittadino-utente.

**Art.2**  
**Riferimenti normativi**

1) Il presente regolamento, che disciplina la gestione dei rifiuti urbani sotto il profilo tecnico ed igienico-sanitario, è adottato ai sensi dell'articolo 21 del D.L.vo 05/02/97 n.22 (Decreto "Ronchi"), attuativo delle direttive comunitarie 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689 sui rifiuti pericolosi e 94/62 sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, aggiornato con le modifiche e integrazioni apportate dal D.L.vo 08/11/97 n.389 ("Ronchi bis") e dalla legge n.426 del 09/12/99 ("Ronchi ter").

2) Esso rimanda inoltre:

a) al Decreto 29/05/91 del Ministro dell'Ambiente (indirizzi generali per la regolamentazione della raccolta differenziata dei rifiuti);

b) alle leggi regionali in materia di raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani.

**Art.3**  
**Principi generali**

1) L'intero ciclo della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti, nelle sue varie fasi, costituisce attività di pubblico interesse ed è sottoposto all'osservanza dei seguenti criteri generali di comportamento:

a) deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli;

- b) deve essere garantito il rispetto delle norme igienico-sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori e odori;
- c) devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitata qualsiasi forma di degrado dell'ambiente e del paesaggio;
- d) devono essere rispettate le esigenze di pianificazione economica e territoriale;
- e) devono essere promossi, con l'osservanza di criteri di economicità ed efficienza, sistemi tendenti a riciclare, riutilizzare i rifiuti o recuperare da essi materiali o energia.

2) Il comune promuoverà, se lo ritiene opportuno, di concerto con l'eventuale concessionaria di servizi e/o altri Enti o associazioni operanti nel settore ecologico sul territorio, la sperimentazione di tutte le forme organizzative e di gestione tendenti a limitare la produzione dei rifiuti, nonché ad attuare tutte le possibili forme di raccolta differenziata tesa al recupero di materiali e/o energia. Ciò potrà avvenire anche con il coinvolgimento del cittadino-produttore.

#### **Art. 4**

##### **Oggetto del regolamento**

1) La gestione dei rifiuti nelle varie fasi di conferimento, raccolta, cernita e raggruppamento, trasporto, recupero, trattamento (inteso questo come operazione di trasformazione necessaria per il riutilizzo, la rigenerazione, il riciclaggio o per rendere innocui i medesimi), di ammasso e smaltimento (inteso come attività di stoccaggio, di deposito o discarica sul suolo o nel suolo, di incenerimento) e infine di pulizia, costituisce attività di pubblico interesse sottoposta alle disposizioni del presente regolamento.

2) Ai sensi dell'articolo 8 comma 1 del D.L.vo 22/97, sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento in quanto disciplinati da specifiche disposizioni di legge:

- a) i rifiuti radioattivi;
- b) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali e dallo sfruttamento delle cave;
- c) le carogne, i liquami ed i rifiuti agricoli quali le materie fecali e le altre sostanze naturali non pericolose utilizzate nell'attività agricola, i materiali litoidi o vegetali riutilizzati nelle normali pratiche agricole e di conduzione dei fondi rustici;
- d) le attività di trattamento degli scarti che danno origine ai fertilizzanti, individuati con riferimento alla tipologia e alle modalità d'impiego ai sensi della legge 19/10/84 n.748 e successive modificazioni e integrazioni. Agli insediamenti che producono fertilizzanti anche con l'impiego di scarti, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 33 del D.L.vo 22/97;
- e) i materiali esplosivi in disuso;
- f) le acque di scarico, esclusi i rifiuti allo stato liquido.

#### **Art. 5**

##### **Definizione e classificazione dei rifiuti**

1) Per rifiuto si intende qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi che rientri nelle categorie riportate nell'allegato "A" del D.L.vo 22/97.

2) Agli effetti dell'applicazione del presente regolamento, come previsto dall'articolo 7 del D.L.vo 22/97, i rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.

3) Sono rifiuti urbani:

- a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti a uso di civile abitazione;
- b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi da quelli di cui al precedente sottocomma a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'articolo 21, comma 2 lettera g) del D.L.vo 22/97;
- c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
- d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade, aree pubbliche e aree private comunque soggette a uso pubblico;
- e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali.

4) Sono rifiuti speciali quelli derivanti:

- a) da attività agricole e agro-industriali;
- b) dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti pericolosi che derivano dalle attività di scavo;
- c) da lavorazioni industriali;
- d) da lavorazioni artigianali;
- e) da attività commerciali;
- f) da attività di servizio;
- g) da attività di recupero e smaltimento di rifiuti; da trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue;
- h) da attività sanitarie;
- i) i macchinari e apparecchiature deteriorati e obsoleti;
- l) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti;
- m) i rifiuti cimiteriali.

5) Sono pericolosi i rifiuti non domestici precisati nell'elenco di cui all'allegato "D" del già citato D.L.vo 22/97, nonché sulla base degli allegati "G", "H", ed "I" del D.L.vo n. 389/97.

## **Art.6**

### **Attività di competenza del Comune**

1) Compete obbligatoriamente al comune la gestione in regime di privativa o in concessione, nelle forme previste dal T.U.EE.LL. n.267/2000, delle operazioni di raccolta, spazzamento, trasporto e trattamento dei rifiuti classificati nelle seguenti categorie:

- a) tutti i rifiuti urbani di cui al precedente articolo 5 comma 3 del presente regolamento;
- b) altri rifiuti speciali dichiarati assimilati a quelli urbani di cui al successivo articolo 8 del presente regolamento;

## **Art.7**

### **Gestione dei rifiuti: materiali, soggetti, attività ed operazioni qualificanti**

1) In relazione alle disposizioni e norme contenute nel presente regolamento sono fissate le seguenti definizioni di materiali, soggetti, attività ed operazioni qualificanti.

#### **A) Materiali:**

1) rifiuto: qualsiasi sostanza od oggetto come definito al precedente articolo 5 comma 1;

- 2) frazione umida: i materiali putrescibili ad alto tasso di umidità presenti nei rifiuti urbani (es... scarti di cucina domestici e commerciali, materiale organico ecc...);
- 4) frazione secca residua: i materiali a basso o nullo tasso di umidità aventi di norma elevato contenuto energetico, da avviare alla termodistruzione o allo smaltimento finale in discarica;
- 4) compost da rifiuti: prodotto ottenuto dal compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani nel rispetto di apposite norme tecniche finalizzate a definire contenuti e usi compatibili con la tutela ambientale e sanitaria e in particolare a definire i gradi di qualità;
- 5) combustibile da rifiuti: il combustibile ricavato dai rifiuti urbani mediante trattamento finalizzato all'eliminazione delle sostanze pericolose per la combustione ed a garantire un adeguato potere calorico e che possieda caratteristiche specificate con apposite norme tecniche;
- 6) imballaggio: il prodotto composto di materiale di qualsiasi natura, adibito a contenere e a proteggere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all'utilizzatore e ad assicurare la loro protezione, nonché gli articoli a perdere usati allo stesso scopo.

### **B. Soggetti:**

- 1) produttore: la persona la cui attività ha prodotto rifiuti e/o la persona che ha effettuato operazioni di pre-trattamento, di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione dei rifiuti;
- 2) detentore: il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che li detiene;

### **C. Attività ed operazioni qualificanti:**

- 1) gestione: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento di rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni;
- 2) conferimento: le modalità secondo le quali i rifiuti vengono consegnati al servizio di raccolta da parte del detentore;
- 3) raccolta: l'operazione di prelievo, di cernita e/o di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto;
- 4) raccolte differenziate: le attività di raccolta finalizzate a ridurre la quantità dei rifiuti da smaltire tal quali, idonee a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee, compresa la frazione organica umida, da destinare al riutilizzo, se esistono le possibilità, al riciclaggio o al recupero di materia prima;
- 5) cernita: le operazioni di selezione di materiali, qualitativamente omogenei di rifiuto, ai fini del riciclaggio, riutilizzo o reimpiego degli stessi;
- 6) trasporto: le operazioni di trasferimento dei rifiuti, dal luogo di produzione, da attrezzature o impianti, al luogo di stoccaggio, recupero, trattamento e/o smaltimento;
- 7) recupero: le operazioni mediante le quali i rifiuti vengono:
  - utilizzati come combustibile o come altro mezzo per produrre energia;
  - sottoposti a rigenerazione o reimpiegati tal quali;
  - sparsi sul suolo a beneficio dell'agricoltura o dell'ambiente.
- 8) riciclaggio: ogni azione intesa a riprodurre un materiale nuovo partendo dallo stesso tipo di materiale separato dai rifiuti;
- 9) riutilizzo: ogni azione intesa a produrre beni e/o combustibili partendo da materie prime ottenute da materiali separati dai rifiuti;
- 10) reimpiego: ogni azione intesa a utilizzare manufatti, separati dai rifiuti, nella stessa funzione iniziale (vuoti a rendere);
- 11) trattamento intermedio: le operazioni necessarie per il riutilizzo, la rigenerazione, il recupero, il riciclo;
- 12) smaltimento: le operazioni consistenti in attività di stoccaggio, di incenerimento, di deposito o discarica sul suolo o nel suolo;

- 13) luogo di produzione dei rifiuti: uno o più edifici o stabilimenti o siti infrastrutturali collegati tra loro all'interno di un'area delimitata in cui si svolgono le attività di produzione dalle quali originano i rifiuti;
- 14) stoccaggio: le operazioni di deposito preliminare di rifiuti in luogo diverso da quello della loro produzione, in attesa di successive operazioni di reimpiego, riutilizzo, recupero;
- 15) deposito temporaneo: il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti alle seguenti condizioni:
- i rifiuti depositati non devono contenere policlorodibenzodiossine, policlorodibenzofurani, policlorodibenzofenoli in quantità superiore a 2,5 ppm né policlorobifenile, polielorotrifenili in quantità superiore a 25 ppm;
  - il quantitativo di rifiuti pericolosi depositato non deve superare 10 metri cubi, ovvero i rifiuti stessi devono essere asportati con cadenza almeno bimestrale;
  - il quantitativo di rifiuti non pericolosi non deve superare 20 metri cubi, ovvero i rifiuti stessi devono essere asportati con cadenza trimestrale;
  - il deposito temporaneo deve essere effettuato per tipi omogenei e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;
  - devono essere rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura dei rifiuti pericolosi;
- 16) spazzamento: le operazioni di rimozione dei rifiuti giacenti su strade ed aree pubbliche o su strade private comunque soggette ad uso pubblico o su fossi e canali;
- 17) isole ecologiche: aree attrezzate secondo le più moderne tecniche, distribuite sul territorio comunale, destinate a ricevere dalle utenze le singole frazioni ottenute dalla raccolta differenziata;
- 18) bonifica: ogni intervento di rimozione della fonte inquinante e di quanto dalla stessa contaminato fino al raggiungimento dei valori limite conformi all'utilizzo previsto dell'area;
- 19) messa in sicurezza: ogni intervento per il contenimento o isolamento definitivo della fonte inquinante rispetto alle matrici ambientali circostanti.

## **Art. 8**

### **Rifiuti speciali assimilati ai rifiuti solidi urbani**

- 1) Il Ministero dell'Ambiente, di concerto con i Ministeri interessati dell'Industria, della Sanità, dell'Agricoltura e dei Trasporti, così come previsto dall'articolo 18 comma 2, lettera d) del D.L.vo 22/97, deve determinare i "criteri qualitativi e quali-quantitativi per l'assimilazione, ai fini della raccolta e dello smaltimento, dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani".
- 2) In attesa di tale provvedimento, i rifiuti assimilati per i quali organizzare il servizio sono quelli di cui al n.1 punto 1.1.1. lettera a) della delibera 27/7/84 in allegato 1 al presente regolamento (Comitato interministeriale di cui all'articolo 5 del DPR. 915/82).
- 3) Nel caso in cui la raccolta dei rifiuti assimilati, relativa a determinati utenti, comporti modalità diverse da quelle stabilite per il servizio di raccolta R.S.U., queste modalità verranno adottate in base ad apposite convenzioni e comporteranno, per i relativi utenti, tariffe proporzionali agli oneri che ne derivano.

## **Art.9**

### **Rifiuti speciali e pericolosi**

#### **A. Disposizioni di carattere generale.**

- 1) I produttori dei rifiuti speciali non assimilati e dei rifiuti pericolosi, hanno l'obbligo di mantenere separati i relativi flussi da quelli urbani ed assimilati.
- 2) L'obbligo è rivolto anche ad un adeguato smaltimento in ottemperanza alle norme specifiche contenute:
  - nel D.L.vo 22/97 aggiornato con le modifiche e integrazioni apportate dal D.L.vo 389/97;
  - nella Deliberazione Interministeriale del 27/07/84;
- 3) I costi relativi all'attività di smaltimento dei rifiuti speciali non assimilati e dei rifiuti pericolosi sono sempre a totale carico dei produttori dei medesimi.
- 4) In caso di istituzione, da parte del comune, del servizio di smaltimento di rifiuti speciali non assimilati, gli utenti possono accedere al servizio medesimo sottoscrivendo apposite convenzioni di cui all'articolo 10, comma 2 del D.L.vo 22/97, approvate dall'Amministrazione comunale; le relative tariffe saranno sottoposte a verifica con frequenza almeno annuale due mesi prima della scadenza dell'anno solare e nel caso aggiornate, in modo da garantire la copertura totale dei costi effettivi del servizio.

#### **B. Deposito temporaneo dei rifiuti speciali e pericolosi.**

- 1) Nel caso di istituzione del servizio di cui al precedente paragrafo A. punto 4., nella fase di detenzione dei rifiuti speciali non assimilati e dei rifiuti pericolosi si dovrà:
  - osservare i limiti posti al deposito temporaneo dal D.L.vo 22/97 (articolo 6, lettera m., punti 2 e 3) sia per quanto riguarda le quantità, che per quanto riguarda la periodicità dell'asportazione;
  - rispettare eventuali prescrizioni dell'Amministrazione Provinciale, quale Autorità preposta al controllo sulle attività di smaltimento dei rifiuti;
  - effettuare il deposito temporaneo, separato da ogni altro rifiuto prodotto, mantenendo distinta ogni frazione di rifiuto speciale e/o pericoloso anche in relazione ad eventuali trattamenti o interventi preventivi.

#### **C. Conferimento dei rifiuti speciali e pericolosi.**

- 1) Ai fini del trasporto per lo smaltimento dei rifiuti speciali e pericolosi, sempreché si istituisca il servizio di cui al precedente paragrafo A. punto 4., devono essere utilizzati appositi contenitori e/o attrezzature, secondo le disposizioni vigenti in materia.
- 2) È tassativamente vietato il loro conferimento nei contenitori o punti di accumulo specifici per accogliere i rifiuti speciali assimilati agli urbani ai sensi del presente regolamento.
- 3) È, altresì, tassativamente vietato il conferimento nei contenitori adibiti ad accogliere i rifiuti speciali non assimilati ma comunque destinati allo smaltimento finale ad impianti di discarica o ad altri impianti di smaltimento dei rifiuti urbani.

#### **D. Rifiuti sanitari.**

- 1) Il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi deve essere effettuato in condizioni tali da non causare alterazioni che comportino rischi per la salute e può avere una durata massima di cinque giorni. Per quantitativi non superiori a duecento litri detto deposito temporaneo può raggiungere i trenta giorni, alle predette condizioni.
- 2) Al direttore o responsabile sanitario della struttura pubblica o privata compete la sorveglianza e il rispetto della disposizione di cui al comma precedente, fino al conferimento dei rifiuti all'operatore autorizzato al trasporto verso l'impianto di smaltimento.
- 3) Essi, pertanto, possono essere trasportati al di fuori del luogo di produzione solo dopo idonei trattamenti preliminari, che possono consistere, a seconda dei casi, in trattamenti di disinfezione o di sterilizzazione.

4) La raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti sanitari devono essere effettuati con sistemi e mezzi appositi e con l'uso di contenitori speciali secondo le norme contenute nel Decreto Ministeriale 25/05/89 e devono essere assoggettate all'autorizzazione amministrativa di legge.

#### **E. Rifiuti cimiteriali "trattati"**

1) Rientrano nella categoria dei rifiuti pericolosi i rifiuti cimiteriali "trattati"; resti e avanzi di indumenti, casse, ecc. (fatta eccezione di qualsiasi parte del corpo umano) provenienti dalle esumazioni e dalle estumulazioni, previa disinfezione nonché eliminazione dello zinco o del piombo presenti; verranno appositamente trascritti in apposito registro di carico e scarico. Per la specificità di questa materia si rimanda a quanto previsto dal DPR. 285/90

2) Tali rifiuti, per i quali valgono le norme contenute nella circolare 24/06/93, n.24 del Ministero della Sanità punto 15, devono essere confezionati in appositi contenitori a tenuta recanti la scritta "Rifiuti Cimiteriali trattati" ed avviati agli impianti di termodistruzione autorizzati.

3) Per gli altri rifiuti che si originano nei cimiteri, quali fiori secchi, ceri, corone, carte, ecc., si applicano le disposizioni del presente regolamento relative ai rifiuti solidi urbani "ordinari".

### **Art.10**

#### **Particolari categorie di rifiuti**

##### **A. Beni durevoli**

1) Appartengono a questa particolare categoria di rifiuti, istituita dal D.L.vo 22/97:

- frigoriferi, surgelatori e congelatori;
- televisori;
- computer;
- lavatrici e lavastoviglie;
- condizionatori d'aria.

2) Tali beni di uso domestico, quando abbiano esaurito la loro durata operativa, devono essere consegnati a cura del detentore:

- ad un rivenditore autorizzato, contestualmente all'acquisto di un bene durevole di tipologia equivalente;
- ad uno degli appositi centri di raccolta istituiti ai sensi del D.L.vo 22/97, articolo 44, comma2;
- all'Ecocentro.

3) I beni di cui al precedente paragrafo A. punto 1., ad esclusione dei frigoriferi e surgelatori che dovranno essere avviati ad apposito impianto che provvede all'estrazione in sicurezza dei gas ed oli contenuti, continueranno, tuttavia, ad essere considerati rifiuti ingombranti e trattati come tali a tutti gli effetti, fino a quando saranno definite nuove modalità di gestione, sulla base degli accordi di programma che il Ministro dell'Ambiente dovrà promuovere tra le imprese produttrici e distributrici con i soggetti, pubblici e privati, che ne gestiscono la raccolta, il recupero, il riciclaggio e lo smaltimento e che dovranno prevedere:

- l'individuazione di centri di raccolta a diffusione nazionale;
- il recupero e il riciclo dei materiali costituenti i beni durevoli;
- lo smaltimento di quanto non recuperabile da parte dei soggetti che gestiscono il servizio pubblico.

##### **B. Imballaggi**

1) Il Titolo II<sup>^</sup> del D.L.vo 22/97:

- ha disciplinato la gestione degli imballaggi e dei rifiuti da imballaggio;

- ha istituito il CONAI (Consorzio Nazionale Imballaggi) organo deputato a stipulare un accordo di programma quadro con l'ANCI che stabilisca in particolare "le modalità di raccolta dei rifiuti da imballaggio in relazione alle esigenze delle attività di riciclaggio e di recupero".
- 2) È definito imballaggio per la vendita o "primario", l'imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, una unità di vendita per l'utente finale o per il consumatore.
- 3) È definito imballaggio multiplo o "secondario", l'imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, il raggruppamento di un certo numero di unità di vendita, indipendentemente dal fatto che sia venduto come tale all'utente finale o al consumatore o che serva soltanto a facilitare il rifornimento degli scaffali nel punto di vendita. Esso può essere rimosso dal prodotto senza alterarne le caratteristiche.
- 4) È definito imballaggio per il trasporto o "terziario", l'imballaggio concepito in modo da facilitare la manipolazione e il trasporto di un certo numero di unità di vendita oppure di imballaggi multipli per evitare la loro manipolazione e i danni connessi al trasporto, esclusi i container per i trasporti stradali, ferroviari, marittimi e aerei.

### **C) Rifiuti costituiti da veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti**

- 1) I rifiuti costituiti da parti di veicoli a motore, carcasse di autoveicoli e motoveicoli nonché carcasse di autocarri, trattori stradali, rimorchi, caravan, macchine operatrici e simili, sono conferiti dai privati o dal Gestore del servizio in concessione ai centri di raccolta appositamente autorizzati a totale carico dei proprietari.
- 2) Il proprietario di un veicolo a motore destinato alla demolizione può, altresì, consegnarlo ai concessionari o alle succursali delle case costruttrici per la consegna successiva ai centri di cui al precedente comma 1 qualora intenda cedere il predetto veicolo per acquistarne un altro.

### **D. Rifiuti inerti.**

- 1) Sono considerati rifiuti inerti:
- i materiali provenienti da demolizioni e scavi;
  - gli sfridi di materiale da costruzione;
  - i materiali litoidi;
- 2) I rifiuti di risulta da lavori di lieve entità derivanti dalla piccola manutenzione ordinaria di abitazioni, purché conferiti direttamente dai proprietari/locatari, dovranno trovare collocazione presso l'Ecocentro in appositi contenitori per essere conferito presso impianti autorizzati a totale carico dell'utente.

## **TITOLO 2° FORME DI GESTIONE - DIVIETI E CONTROLLI**

### **Art.11 Forme di gestione**

- 1) Le attività di raccolta e smaltimento vengono esplicitate dal comune in forma diretta o mediante affidamento ad impresa specializzata e debitamente autorizzata, o con le forme, previste dal T.U.EE.LL. n.267/2000 che risultino più confacenti alle esigenze del territorio.
- 2) La gestione del servizio di raccolta dei rifiuti urbani e assimilati comprende anche le attività concernenti le raccolte differenziate che, di norma, non dovrebbero essere affidate a più soggetti.
- 3) Requisito indispensabile per l'affidamento del servizio in concessione è, per i soggetti concessionari, l'iscrizione all'Albo Nazionale delle Imprese che effettuano la gestione dei rifiuti di cui all'articolo 30 del D.L.vo 22/97.

4) Ai fini dello svolgimento del servizio di raccolta differenziata e del conferimento delle materie raccolte, il comune e/o l'eventuale concessionaria, stipula apposite convenzioni con impianti di riciclaggio/recupero autorizzati, convenzionati con i Consorzi Nazionali Obbligatorii costituiti ai sensi del D.L.vo 22/97 (vd. artt. 40, 41, 47 e 48) e con le associazioni di categoria specializzate.

5) Le attività di volontariato, espletate attraverso forme associative che operino senza fine di lucro, potranno concorrere all'organizzazione della raccolta differenziata dei rifiuti urbani recuperabili nell'ambito di convenzioni stipulate:

- con l'impresa concessionaria, approvate dal comune;
- direttamente con il Comune, senza necessità di preventivo assenso dell'eventuale concessionaria.

## **Art.12**

### **Divieti ed obblighi**

1) Competono ai produttori dei rifiuti urbani, per tutte le fasi di smaltimento, le attività di conferimento al servizio di raccolta, nel rispetto delle norme e delle prescrizioni contenute nel presente regolamento.

2) È obbligo del produttore di rifiuti urbani attuare la raccolta differenziata nei modi e nei tempi previsti dal regolamento.

3) È vietato gettare, versare e depositare abusivamente su aree pubbliche e private soggette ad uso pubblico di tutto il territorio comunale e nei pubblici mercati coperti e scoperti, qualsiasi rifiuto, immondizia, rifiuto solido, semi solido e liquido e in genere materiale di rifiuto e scarto di qualsiasi tipo, natura e dimensione, anche se racchiuso in sacchetti o contenuto in recipienti.

4) Il medesimo divieto vige per le fognature pubbliche e/o private, nonché argini di canali e fossi.

5) In caso di inadempienza il Sindaco, allorché sussistano motivi igienico-sanitari od ambientali e previa fissazione di un termine agli interessati per provvedere direttamente, dispone con propria ordinanza lo sgombero dei rifiuti accumulati, con spese a totale carico dei soggetti obbligati.

6) È vietato miscelare categorie diverse di rifiuti pericolosi ovvero di rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi.

7) È vietata ogni forma di cernita, rovistamento o recupero dei rifiuti collocati negli appositi contenitori eventualmente dislocati nel territorio comunale o presso l'Ecocentro intercomunale, salvo che da parte del personale autorizzato.

8) È vietato l'uso improprio dei contenitori per le raccolte differenziate dei rifiuti. In modo particolare è vietata l'introduzione:

- l'introduzione dei rifiuti ingombranti e il loro abbandono a fianco di essi;
- ceneri non completamente spente o tali da danneggiare il contenitore;
- rifiuti acuminati o taglienti o comunque con caratteristiche tali da poter causare lesioni.

9) È vietato anche lo spostamento dei contenitori dei rifiuti di proprietà comunale o di Ditte concessionarie del servizio dalla sede in cui sono stati collocati.

10) L'utenza è tenuta ad agevolare in ogni modo e comunque a non intralciare o ritardare con il proprio comportamento l'opera degli operatori ecologici addetti al servizio.

11) Qualora la responsabilità di un fatto illecito sia imputabile ad amministratori o rappresentanti di persona giuridica, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 14 comma 4 del D.L.vo n. 22/97, sono tenuti in solido la persona giuridica e i soggetti che subentrano nei diritti della persona stessa.

## **Art.13**

### **Vigilanza del servizio**

- 1) La vigilanza su tutti i servizi relativi alla gestione dei rifiuti, e in generale, alle attività di igiene urbana sull'intero territorio comunale, è affidata al competente Ufficio Comunale o ad altro ufficio indicato dall'Amministrazione comunale, che potrà avvalersi eventualmente anche di altre figure professionali.
- 2) L'attività, in ogni caso, deve essere volta all'organizzazione ed al coordinamento degli interventi preventivi, ispettivi, di controllo, ai fini della più ampia conoscenza e tempestiva eliminazione dei fattori di rischio, di nocività e di pericolosità esistenti. Una particolare vigilanza, sotto il profilo igienico-sanitario, deve essere assicurata sulle attrezzature e sui mezzi in dotazione al servizio, nonché sul conferimento separato dei rifiuti urbani pericolosi.
- 3) La Vigilanza Urbana (Comando Polizia Municipale) è incaricata, per quanto di sua competenza e anche su segnalazione dell'Ufficio addetto al controllo, di far rispettare il presente regolamento e di applicare le sanzioni previste dallo stesso a carico dei trasgressori.

## **Art.14**

### **Ordinanze contingibili ed urgenti**

- 1) In considerazione di quanto previsto dall'articolo 13 del D.L.vo 22/97 e da quanto previsto dal T.U.EE.LL. n.267/2000, qualora si verificassero situazioni di eccezionale e urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente e non si possa altrimenti provvedere, il Sindaco, nell'ambito della propria competenza, può emettere ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di smaltimento di rifiuti anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente.
- 2) Dette ordinanze sono comunicate al Ministero dell'Ambiente, al Ministero della Sanità e al Presidente della Regione entro tre giorni dall'emissione e hanno efficacia per un periodo non superiore a sei mesi. Le ordinanze non possono essere reiterate per più di due volte. Esse sono adottate su parere degli Organi Tecnici e Tecnico Sanitari Locali (Agenzia Regionale di Protezione Ambientale ed Azienda Sanitaria Locale), che lo esprimono con specifico riferimento alle conseguenze ambientali e sanitarie.
- 3) Restano salvi i poteri degli Organi dello Stato preposti, in base alle leggi vigenti, alla tutela della sicurezza pubblica.

## **Art.15**

### **Disinfezione e disinfestazione dei mezzi e delle attrezzature**

- 1) È fatto obbligo al personale incaricato del servizio di provvedere periodicamente alla disinfezione e disinfestazione:
  - dei mezzi di trasporto dei rifiuti;
  - delle attrezzature, compresi gli eventuali contenitori se utilizzati;
  - dei locali di ricovero di mezzi e attrezzature.
- 2) Per quanto riguarda i contenitori dei rifiuti, l'Amministrazione comunale provvederà direttamente o tramite la sua concessionaria alla disinfezione e disinfestazione dei contenitori ( container, campane, campane, cassonetti, cestini, ecc...), collocati su aree pubbliche o di uso pubblico (Ecocentro, Ecopunti), mentre potrà imporre con idonee ordinanze sindacali l'effettuazione di detto servizio ai privati detentori dei cassonetti destinati ad altro tipo di materiale (utenze condominiali o selezionate).
- 3) La pulizia, disinfezione e disinfestazione dei cassonetti distribuiti dall'Amministrazione alle utenze domestiche e non domestiche per le quali viene garantito il servizio pubblico di raccolta differenziata (Frazione Organica Rifiuti Solidi Urbani - F.O.R.S.U., vetro, plastica, secco non riciclabile, ecc ), sarà a totale carico dell'utente.

## **Art.16**

### **Tutela sanitaria del personale addetto al servizio**

1) Il personale addetto al servizio, sia di spazzatura delle vie e piazze che di raccolta, trasporto e smaltimento, di gestione dell'Ecocentro, nonché a qualsiasi altra operazione relativa alla gestione dei rifiuti:

- deve essere sottoposto, avvalendosi del medico competente (ai sensi dell'art.2 del D.Lgs. 626/94), ai controlli sanitari ritenuti necessari in relazione alla particolare natura del servizio, secondo la normativa vigente in materia;
- deve essere dotato degli indumenti di lavoro prescritti dal CCNL di categoria;
- deve essere assicurata la piena osservanza delle norme sancite dal D.L.vo 19/09/94 n. 626 e di ogni successiva disposizione legislativa in merito, sull'attuazione delle Direttive CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro;
- deve essere garantito ai lavoratori, in ogni caso, l'esercizio dei diritti sanciti dall'articolo 9 della legge 20/05/70, n.300.

## **PARTE II<sup>^</sup>**

### **SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO**

#### **TITOLO 3<sup>o</sup>**

### **SISTEMA DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI**

## **Art.17**

### **Oggetto della raccolta differenziata**

1) La raccolta differenziata è effettuata in attuazione di quanto previsto dall'articolo 4 del D.L.vo 22/97, fatti salvi i necessari adeguamenti alle caratteristiche del territorio comunale ed alla cultura dei suoi abitanti, per quanto concerne le modalità di conferimento e smaltimento.

2) La raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani interessa:

- principalmente quelle frazioni merceologiche che, raccolte separatamente, possono essere direttamente riutilizzabili, quali F.O.R.S.U, vetro, plastica, contenitori in plastica, alluminio, carta, cartone, imballaggi, materiali ferrosi e ogni altro materiale o sostanza suscettibile di riutilizzo;
- quelle sostanze che, se smaltite unitamente agli altri rifiuti solidi urbani, a causa del loro carico di contaminazione, potrebbero comportare problemi di inquinamento ambientale e risultare pericolose per la salute pubblica (pile scariche e batterie esauste, farmaci inutilizzati o scaduti, i prodotti e i relativi contenitori etichettati con il simbolo "T" e/o "F", lampade a scarica e tubi catodici, cartucce esauste di toner per fotocopiatrici e stampanti, oli e grassi animali e vegetali residui dalla cottura degli alimenti presso i luoghi di ristorazione collettiva, oli minerali usati).

## **Art.18**

### **Finalità**

1) Il sistema complessivo della raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati, deve per quanto più possibile tendere a strutturarsi come un insieme di servizi di raccolta, organizzati anche secondo modalità differenti tra loro, delle varie frazioni di materiali presenti nei rifiuti (ovvero delle varie tipologie di residui), differenziate all'origine da parte del singolo produttore di rifiuti stessi, da

avviarsi, a seconda della loro natura e delle loro caratteristiche, al riutilizzo, al riciclaggio, al compostaggio o allo smaltimento, effettuato in condizioni di sicurezza.

2) La raccolta differenziata è finalizzata a:

- diminuire il flusso dei rifiuti da smaltire tal quali;
- favorire la valorizzazione dei rifiuti attraverso il recupero dei materiali fin dalla fase della produzione, distribuzione, consumo e raccolta;
- migliorare i processi tecnologici degli impianti per il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, al fine di ridurre i consumi energetici e le emissioni; 11
- ridurre le quantità e la pericolosità delle frazioni non recuperabili da avviare allo smaltimento finale assicurando maggiori garanzie di protezione ambientale;
- favorire, quando possibile, il recupero di materiali ed energia anche nella fase di smaltimento finale.

## **Art.19**

### **Requisiti per l'attuazione**

1) L'organizzazione dei servizi di raccolta trasporto e smaltimento dei rifiuti deve essere realizzata tenendo conto:

- delle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti;
- delle variazioni delle caratteristiche dei rifiuti in relazione alle stagioni ed al clima;
- del sistema di produzione, distribuzione e consumo dei beni;
- dei sistemi di recupero;
- dei sistemi di smaltimento finale;
- della struttura e tipologia urbanistica del bacino di raccolta;
- delle interazioni con le diverse attività produttive presenti nel bacino di raccolta;
- dell'evoluzione merceologica del rifiuto in ragione dell'evolversi dei consumi;
- dell'individuazione dei mercati delle frazioni da raccogliere.

## **Art. 20**

### **Sistemi di raccolta dei rifiuti urbani e assimilati**

1) I sistemi di raccolta per le diverse frazioni di rifiuti urbani ed assimilati, attuati a seguito delle valutazioni indicate al precedente articolo 19 del presente regolamento, sono suddivisi in funzione delle modalità di conferimento in:

- a) servizi di raccolta domiciliare: gli utenti devono conferire i rifiuti in appositi sacchi e/o in contenitori, dopo il tramonto del giorno antecedente alla raccolta fino all'alba del giorno di raccolta, a bordo strada in corrispondenza con l'accesso a servizio degli stabili o negli appositi contenitori posti all'interno dei condomini, i quali dovranno essere esposti sul bordo strada solo in funzione del passaggio di raccolta. Le frequenze di raccolta devono garantire il corretto conferimento da parte degli utenti senza procurare problemi igienico-sanitari;
- b) servizi di raccolta presso l'Ecocentro (piattaforma ecologica): gli utenti devono conferire i rifiuti in modo differenziato negli appositi containers posizionati all'interno, negli orari di apertura indicati nello specifico regolamento per l'Ecocentro;
- c) servizi di raccolta presso gli Ecopunti (isole ecologiche): gli utenti devono conferire i rifiuti in modo differenziato negli appositi contenitori previsti in aree individuate sul territorio comunale;

2) E' vietato l'abbandono di qualsiasi tipo di rifiuti all'esterno dei contenitori previsti.

## **Art.21**

### **Localizzazione Ecopunti e caratteristiche dei contenitori per la raccolta**

- 1) La localizzazione delle aree destinate al posizionamento dei contenitori per le raccolte differenziate, Ecopunti, sono disposte dall'Amministrazione comunale su indicazione dell'ufficio competente ed indicati su apposita planimetria.
- 2) La localizzazione dei siti di cui al precedente comma 1, tiene conto, oltre che delle esigenze di arredo urbano e di rispetto dell'ambiente, anche delle particolari situazioni di viabilità ordinaria, rendendo possibile un facile accesso e utilizzo sia da parte dell'utenza, che da parte degli operatori e degli appositi veicoli utilizzati per lo svolgimento dei servizi.
- 3) E' vietato spostare i contenitori dalla loro collocazione in quanto operazione di competenza del solo personale addetto alle operazioni di svuotamento, sentito il competente ufficio comunale. Tutti i contenitori utilizzati per le raccolte devono essere autorizzati dall'ufficio competente indicato dall'Amministrazione comunale, devono avere caratteristiche compatibili con le normali attrezzature utilizzate per la raccolta e devono, nel caso in cui ingombrino anche temporaneamente la sede stradale, essere provvisti di segnaletica rifrangente come indicato dal Ministero delle Infrastrutture.
- 4) I contenitori per la raccolta domiciliare non possono essere esposti sulla pubblica via in giorni ed orari diversi da quelli indicati per il ritiro.
- 5) I fabbricati devono disporre di un deposito o area idonea ad ospitare i sacchi o contenitori, recettori dei rifiuti nei giorni che precedono la raccolta, i quali devono essere muniti di dispositivo antirandagismo o comunque tale da evitare lo spargimento dei rifiuti nell'area circostante.

## **Art.22**

### **Gestione rifiuti di imballaggio**

#### **A. imballaggi da utenze domestiche.**

- 1) L'Amministrazione potenzierà il servizio di raccolta separata dei rifiuti di imballaggio primari e più in generale delle frazioni valorizzabili in modo diffuso nel proprio territorio, privilegiando i sistemi di raccolta domiciliare presso le utenze domestiche in modo da garantire l'efficacia e l'efficienza di un servizio che permetta effettivamente ai consumatori di conferire separatamente dalle altre tipologie di rifiuti domestici, rifiuti di imballaggio selezionati e le frazioni valorizzabili.
- 2) E fatto divieto procedere alla raccolta indifferenziata dei materiali già raggruppati in via differenziata nonché destinarli allo stesso conferimento finale del rifiuto indifferenziato.

#### **B. Imballaggi da utenze specifiche.**

- 1) Ai sensi dell'art. 38 D.lgs 22/97 comma 4, gli utilizzatori (cioè i commercianti, i distributori e gli utenti di imballaggi) devono provvedere al ritiro ed alla consegna dei rifiuti di imballaggio secondari e terziari al sistema di raccolta organizzato dai produttori che vi adempiono autonomamente o tramite il Consorzio Nazionale Imballaggi pertanto si stabilisce il divieto, per le attività commerciali, artigianali e di servizio, del conferimento al circuito ordinario di raccolta comunale dei propri rifiuti di imballaggio secondari e terziari e l'obbligo delle stesse di servirsi di circuiti distinti a loro con avvio del materiale a riciclaggio e/o recupero, insieme al divieto, ai sensi dell'art. 43 D.lgs 22/97, di utilizzare la discarica come opzione di smaltimento finale.
- 2) L'Amministrazione attiverà, per le utenze commerciali, artigianali e di servizio che insistono nel proprio territorio, il servizio dei rifiuti di imballaggio mediante il concessionario del servizio di raccolta inserendo l'assimilazione ai rifiuti urbani dei rifiuti di imballaggio (vedi allegato 1) attivando il servizio di raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio, con destinazione al riciclo e recupero con divieto di

smaltimento in discarica, con costi a carico delle utenze specifiche da modulare con l'approvazione della nuova TASSA/TARIFFA in funzione della tipologia dell'utenza.

3) L'Amministrazione lascia comunque impregiudicata la scelta per le utenze specifiche di servirsi di propri circuiti di raccolta per i rifiuti di imballaggio, purché sia fornita relativa dimostrazione, applicando una tariffa congruente con la riduzione delle quantità effettivamente conferite al servizio pubblico di raccolta.

### **Art.23**

#### **Ecocentro**

L'Ecocentro, o altrimenti detta piattaforma ecologica, è un'area realizzata e autorizzata secondo le modalità previste dalle disposizioni legislative regionali vigenti, destinata ad ammassare entro containers appropriati, stoccare e cedere a terzi, le singole frazioni ottenute dalla raccolta differenziata dei rifiuti.

### **Art. 24**

#### **Trasporto, smaltimento o recupero**

1) Per ogni frazione di rifiuti urbani e assimilati raccolta, sia essa destinata al riuso, al recupero, al riciclaggio, al compostaggio, a particolari forme di smaltimento o allo smaltimento in discarica controllata o in impianti di termoutilizzazione, deve essere individuato un appropriato specifico soggetto destinatario, debitamente autorizzato a ricevere il materiale e a svolgere le operazioni connesse allo stesso.

2) In particolare i rifiuti che, per loro natura o per scelta dell'Amministrazione, non sono sottoposti a raccolta differenziata finalizzata alla valorizzazione degli stessi ma sono destinati al semplice smaltimento finale indicato dall'Amministrazione comunale autorizzato dagli Enti superiori competenti.

3) E' assolutamente vietato lo scarico dei rifiuti raccolti in posti diversi da quello stabilito.

4) Il trasporto dei rifiuti deve essere effettuato con idonei automezzi le cui caratteristiche e stato di conservazione e manutenzione devono essere tali da assicurare il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie di cui al precedente articolo 15 comma 1 del presente regolamento.

5) i veicoli autorizzati per la raccolta ed il trasporto devono ottemperare alle norme della circolazione vigenti nel territorio comunale, salvo speciali autorizzazioni che possono essere concesse dall'Amministrazione comunale per agevolare lo svolgimento del servizio pubblico (fermata e sosta anche in zone soggette a divieto, fermata in seconda posizione etc....).

### **Art.25**

#### **Conferimento differenziato dei rifiuti**

1) I rifiuti urbani e assimilati devono essere conferiti al servizio di raccolta in modo differenziato per tipologia di materiale, le modalità di raccolta di seguito elencate, sono attivate in relazione alle disponibilità tecniche ed economiche dell'Amministrazione comunale:

##### **A. Frazione "resto" residuo secco non riciclabile, servizio di ritiro domiciliare**

a) Il rifiuto deve essere conferito direttamente dalle utenze di civile abitazione, uffici pubblici e privati, solo ed esclusivamente in sacchi a perdere di polietilene trasparenti o semitrasparenti di capacità non superiore ai 110 lt. chiusi con apposito legaccio.

- b) Per utenze site in condomini superiori alle sei unità abitative o attività commerciali, artigianali, industriali o di servizio, i rifiuti potranno essere conferiti mediante l'utilizzo di cassonetti dal volume variabile fino ad un massimo di 1.700 lt..
- c) I contenitori dovranno essere posizionati all'interno dei locali a disposizione delle utenze su suolo privato ed esposti in strada solo in funzione del passaggio di raccolta.
- d) Le frequenze dei passaggi di raccolta devono garantire un efficiente grado di pulizia e decoro urbano.

#### **B. Frazione "umido" residuo organico alimentare, servizio di ritiro domiciliare**

- a) Il rifiuto deve essere conferito direttamente dall'utente solo ed esclusivamente in contenitori da 10-25-120-240 lt. autorizzati dall'ufficio competente indicato dall'Amministrazione comunale.
- b) Il rifiuto dovrà essere conferito all'interno del contenitore esclusivamente in sacchi di materiale biodegradabile (Mater-bi) qualora non dotati di attacco a pettine per i quali lo svuotamento avviene manualmente. Il contenitore non deve contenere altre tipologie di rifiuti.
- c) I contenitori dovranno essere posizionati all'interno dei locali a disposizione delle utenze su suolo privato ed esposti in strada solo in funzione del passaggio di raccolta.
- d) E', inoltre, possibile conferire assieme al rifiuto organico domestico, limitate quantità di scarti verdi (rifiuti organici derivanti dalla manutenzione delle aree a verde, ovvero rami, foglie e sfalci) compatibili con la capienza del contenitore in dotazione.

#### **C. Frazione "carta e cartone", servizio di ritiro domiciliare, Ecopunti ed Ecocentro**

- a) Il rifiuto deve essere conferito direttamente dalle utenze di civile abitazione, uffici pubblici e privati in apposito contenitore rigido o in un cartone o ancora legato in pacchi.
- b) I contenitori dovranno essere posizionati all'interno dei locali a disposizione delle utenze su suolo privato ed esposti in strada solo in funzione del passaggio di raccolta.
- c) L'utenza (presso i numeri civici dove insistono più di sei famiglie), dovrà stoccare la carta e il cartone all'interno di cassonetti con capacità sufficiente allo scopo, i quali, ove possibile dovranno essere posizionati all'interno degli stabili a disposizione delle utenze su suolo privato ed esposti in strada solo in funzione del passaggio di raccolta.
- d) Il rifiuto deve essere conferito all'interno del contenitore in modo sciolto e non devono essere presenti altre tipologie di rifiuti.
- e) Le frequenze dei passaggi di raccolta devono garantire un efficiente grado di pulizia e decoro urbano.
- f) Il rifiuto può essere conferito direttamente dall'utente presso l'Ecocentro, dove sono collocati appositi containers dove immettere la carta ed i cartoni in forma sciolta o in contenitori di cartone (scatole, borse di carta, scatoloni etc...).

#### **D. Frazione "cartone", servizio di ritiro presso le utenze commerciali**

- a) Per le attività commerciali, artigianali, industriali o di servizio i cartoni dovranno essere conferiti a bordo strada legati e piegati o mediante l'utilizzo di cassonetti dal volume variabile fino ad un massimo di 2.000 lt. o, per casi particolari, addirittura con l'utilizzo di cassoni scaricabili disposti su suolo privato ed esposti in strada solo in funzione del passaggio di raccolta.
- b) Le frequenze dei passaggi di raccolta devono garantire un efficiente grado di pulizia e decoro urbano.

#### **E. Frazione "imballaggi in plastica", servizio di ritiro domiciliare, Ecopunti ed Ecocentro**

- a) Gli imballaggi in plastica devono essere conferiti direttamente dalle utenze di civile abitazione, uffici pubblici e privati, solo ed esclusivamente in sacchi a perdere di polietilene trasparenti o semitrasparenti di capacità non superiore ai 110 lt. chiusi con apposito legaccio.

- b) Per utenze site in condomini superiori alle sei unità abitative o attività commerciali, artigianali, industriali o di servizio i rifiuti potranno essere conferiti mediante l'utilizzo di cassonetti dal volume variabile fino ad un massimo di 2.000 lt..
- c) I contenitori dovranno essere posizionati all'interno dei locali a disposizione delle utenze su suolo privato ed esposti in strada solo in funzione del passaggio di raccolta.
- d) Le frequenze dei passaggi di raccolta devono garantire un efficiente grado di pulizia e decoro urbano.
- e) Il rifiuto può essere conferito direttamente dall'utente presso l'Ecocentro, dove sono collocati appositi containers dove immettere gli imballaggi in plastica.

#### **F. Frazione "vetro", servizio di ritiro domiciliare, Ecopunti ed Ecocentro**

- a) Il rifiuto deve essere conferito direttamente dalle utenze di civile abitazione, uffici pubblici e privati in apposito contenitore rigido.
- b) I contenitori dovranno essere posizionati all'interno dei locali a disposizione delle utenze su suolo privato ed esposti in strada solo in funzione del passaggio di raccolta.
- c) L'utenza (presso i numeri civici dove insistono più di sei famiglie), dovrà stoccare il vetro all'interno dei cassonetti con capacità sufficiente allo scopo dal volume variabile fino ad un massimo di 500 lt., i quali, ove possibile, dovranno essere posizionati all'interno dei locali a disposizione delle utenze su suolo privato ed esposti in strada solo in funzione del passaggio di raccolta.
- d) Le frequenze dei passaggi di raccolta devono garantire un efficiente grado di pulizia e decoro urbano.
- e) Il rifiuto deve essere conferito all'interno del contenitore in modo sciolto e non devono essere presenti altre tipologie di rifiuti.
- f) Il rifiuto può essere conferito direttamente dall'utente presso l'Ecocentro, secondo gli orari di apertura indicati nell'apposito Regolamento, dove sono collocati i containers su cui immettere il materiale in forma sciolta. E' ammesso anche il ritiro di vetro in lastre.

#### **G. Frazione "vetro", servizio di ritiro per utenze selezionate quali bars, ristoranti e trattorie**

- a) Per utenze commerciali selezionate quali bars, ristoranti, trattorie etc... il rifiuto deve essere conferito in contenitori (cassonetti) da 120-240-360-500 lt. con attacco a pettine e dotati di ruote, autorizzati dall'ufficio competente indicato dall'Amministrazione comunale. I rifiuti devono essere conferiti all'interno del contenitore in modo sciolto e non devono essere presenti altre tipologie di rifiuti.
- b) Le utenze dovranno posizionare i suddetti contenitori sul bordo strada solo in funzione del passaggio di raccolta.

#### **H. Frazione "lattine e piccoli metalli", servizio di ritiro domiciliare, Ecopunti ed Ecocentro**

- a) Le lattine ed i piccoli metalli devono essere conferiti direttamente dalle utenze di civile abitazione, uffici pubblici e privati solo ed esclusivamente in sacchi a perdere di polietilene trasparenti o semitrasparenti di capacità non superiore ai 110 lt. chiusi con apposito legaccio.
- b) Per utenze site in condomini superiori alle sei unità abitative o attività commerciali, artigianali, industriali o di servizio i rifiuti potranno essere conferiti mediante l'utilizzo di cassonetti dal volume variabile fino ad un massimo di 2.000 lt..
- c) I contenitori dovranno essere posizionati all'interno dei locali a disposizione delle utenze su suolo privato ed esposti in strada solo in funzione del passaggio di raccolta.
- d) Le frequenze dei passaggi di raccolta devono garantire un efficiente grado di pulizia e decoro urbano.
- e) Il rifiuto può essere conferito direttamente dall'utente presso l'Ecocentro, dove sono collocati appositi containers dove immettere lattine e i piccoli metalli.

#### **I. Frazione "ingombranti", servizio di ritiro domiciliare**

a) Gli utenti che richiederanno questo servizio al numero indicato dall'Amministrazione comunale, devono conferire i rifiuti ingombranti il giorno di raccolta, a bordo strada in corrispondenza con l'accesso a servizio degli stabili. Il costo per il trasporto dei rifiuti all'Ecocentro è a totale carico dell'utente.

**L. Frazione "ingombranti", servizio di ritiro presso Ecopunti ed Ecocentro**

a) Il rifiuto può essere anche conferito direttamente dall'utente presso l'Ecocentro, dove sono collocati appositi container dove immettere il materiale in forma sciolta.

**M. Frazione "beni durevoli", servizio di ritiro domiciliare, Ecopunti ed Ecocentro**

a) I beni durevoli per uso domestico quali frigoriferi, surgelatori e congelatori, televisori, computer, lavatrici e lavastoviglie, condizionatori d'aria e simili, che hanno esaurito la loro durata operativa devono essere consegnati, a cura del detentore, a un rivenditore autorizzato contestualmente all'acquisto di un bene durevole equivalente o conferito direttamente presso l'Ecocentro attrezzato per le raccolte differenziate.

b) Il rivenditore autorizzato, invece, dovrà conferire i beni durevoli direttamente presso l'Eco-centro attrezzato per le raccolte differenziate a totale suo carico.

c) I beni durevoli raccolti saranno avviati ad impianti di riciclo/recupero autorizzati, convenzionati con i Consorzi Nazionali Obbligatori istituiti ai sensi del D.L.vo 22/97.

d) Gli utenti possono in altri casi richiedere il ritiro a domicilio al numero indicato dall'Amministrazione comunale, possono conferire i "beni durevoli" il giorno di raccolta, a bordo strada in corrispondenza con l'accesso a servizio degli stabili. Il costo per il trasporto dei rifiuti all'Ecocentro è a totale carico dell'utente. Il rifiuto può essere anche conferito direttamente dall'utente presso l'Ecocentro, dove sono collocati appositi container dove immettere il materiale in forma sciolta.

**N. Frazione "compostabile verde", servizio di ritiro presso l'utente , Ecopunti ed Ecocentro**

a) Agli utenti grossi produttori di questo rifiuto che ne faranno richiesta è fornito un cassonetto da 240 lt. munito di ruote e di attacco a pettine che sarà esposto a bordo strada solo in funzione del passaggio di raccolta. Il costo del cassonetto e del servizio sono a totale carico dell'utente.

b) Gli scarti verdi provenienti da utenze domestiche possono essere conferiti direttamente dall'utente presso l'Ecocentro, dove sono collocati appositi container dove immettere il materiale in forma sciolta tranne che per gli utenti con servizio domiciliare in quanto si applicano le disposizioni di cui al precedente paragrafo B comma d).

**O. Frazione "pile", servizio di ritiro presso utenze selezionate, Ecopunti ed Ecocentro**

a) Il rifiuto deve essere conferito direttamente dagli utenti nei contenitori, posizionati sul territorio (scuole, rivenditori di pile, elettrodomestici, tabacchi, giocattoli, orologi etc...) dove l'Amministrazione comunale individui la possibilità di raccogliere in modo differenziato tale tipo di rifiuto; questi contenitori devono essere in numero sufficiente a garantire il corretto conferimento da parte degli utenti.

**P. Frazione "farmaci scaduti e/o inutilizzati", servizio di ritiro presso utenze selezionate**

a) Il rifiuto deve essere conferito direttamente dagli utenti nei contenitori collocati presso le farmacie del territorio comunale e laddove l'Amministrazione comunale individui la possibilità di raccogliere in modo differenziato tale tipo di rifiuto; questi contenitori devono essere in numero sufficiente a garantire il corretto conferimento da parte degli utenti.

**Q. Frazione "legno", servizio di ritiro presso Ecocentro**

a) Il rifiuto deve essere conferito direttamente dall'utente presso l'Ecocentro, dove sono collocati appositi container dove immettere il materiale in forma sciolta.

**R. Frazione "materiali inerti di risulta da lavori di piccola manutenzione edilizia domestica ordinaria eseguiti in economia", servizio di ritiro presso l'Ecocentro**

a) Il rifiuto - fino ad un massimo di 250 Kg. - deve essere conferito direttamente dall'utente presso l'Ecocentro, dove sono collocati appositi container dove immettere il materiale in forma sciolta. Il costo per tale servizio è a totale carico dell'utente.

**S. Frazioni "varie", servizio di ritiro presso l'Ecocentro**

a) Il rifiuto sottoelencato deve essere conferito direttamente dall'utente presso l'Ecocentro, dove sono collocati appositi container dove immettere il materiale in forma sciolta:

- Materiali ferrosi;
- Polistirolo;
- Cellophane;
- Stracci e altri scarti tessili;
- Oli e grassi vegetali;
- Oli minerali esausti;
- Indumenti e scarpe usati.

**T. Frazioni "rifiuti cimiteriali", servizio di ritiro scarti vegetali, secco non riciclabile e materiali derivanti da esumazioni e estumulazioni**

a) Valgono le disposizioni già evidenziate nel precedente articolo 9 paragrafo "E" del presente regolamento.

## **Art.26**

### **Istituzione di nuovi servizi di raccolta differenziata ed applicabilità del presente regolamento**

- 1) L'Amministrazione comunale, con apposito atto di Giunta, potrà istituire nuovi servizi di raccolta differenziata destinati a tipologie di rifiuto attualmente non elencate nel presente regolamento.
- 2) Tale deliberazione dovrà essere seguita da apposita ordinanza del Sindaco atta a specificare le modalità e i tempi di conferimento dei materiali nonché gli obblighi dei cittadini-utenti.
- 3) Per quei servizi che al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento non sono svolti secondo quanto descritto nello stesso, l'applicabilità degli articoli relativi è subordinata alla loro attivazione.

## **TITOLO 4°**

### **MODALITÀ DI CONFERIMENTO, RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI**

## **Art.27**

### **Definizione**

1) Per rifiuti urbani esterni si intendono:

- i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
- i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade e aree pubbliche e aree private comunque soggette a uso pubblico e su argini di canali, cunette etc..;
- i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali.

## **Art.28**

### **Pulizia del suolo pubblico**

1) Sono interessate al servizio le seguenti superfici:

- le strade e piazze comunali ed ogni area di uso pubblico;
- le strade vicinali classificate di uso pubblico;
- le strade private comunque soggette ad uso pubblico;
- aree adibite a verde pubblico;

2) Il perimetro entro cui è istituito il servizio di spazzamento può essere modificato dall'Amministrazione comunale con apposita delibera di Giunta.

## **Art.29**

### **Modalità di svolgimento del servizio**

#### **A. Servizio di pulizia manuale e/o meccanizzata.**

1) Il servizio di pulizia manuale e/o meccanica comprende lo spazzamento generale completo, da muro a muro delle superfici citate al precedente articolo 27 comma 1.

2) Il servizio di pulizia delle vie e delle piazze comprende in particolare lo spazzamento delle strade, marciapiedi, luoghi di mercato ed ogni altra località ed area accessibile al pubblico di proprietà pubblica o di uso pubblico inclusa nel perimetro.

3) La frequenza e le modalità dei servizi di spazzamento vengono stabilite con appositi atti comunali in relazione alla necessità dell'utenza ed alle tecniche adottate per ogni singola zona del territorio comunale.

4) Il servizio di spazzamento e pulizia viene comunque effettuato sulle aree adibite a pubblico mercato alla fine di ogni giornata di vendita secondo orari e modalità stabiliti dagli Uffici comunali preposti.

5) I rifiuti raccolti verranno conferiti all'Ecocentro, ove l'accumulo avverrà in appositi contenitori o aree separati da quelli destinati alla raccolta degli altri rifiuti e non accessibili da parte dei cittadini.

6) Il Gestore del servizio provvederà per il loro avvio a smaltimento presso discarica autorizzata.

7) I rifiuti potenzialmente infetti (siringhe, materiali da medicazione, etc..) abbandonati in aree pubbliche o soggette ad uso pubblico sono da considerarsi come rifiuti pericolosi e devono essere raccolti e smaltiti separatamente, con le particolari cautele e modalità necessarie per tutelare soprattutto gli operatori addetti, fatte salve eventuali e speciali disposizioni che le Autorità potranno impartire in merito.

#### **B. Servizi accessori.**

1) Sono così definiti i servizi complementari al servizio di pulizia delle strade in senso stretto e riguardano:

a) per le fontanelle pubbliche il comune provvede periodicamente a mantenere puliti ed eventualmente a disinfettare le vasche di scarico delle stesse, avendo speciale cura affinché non venga ostacolato lo scarico dell'acqua con la conseguente dispersione della stessa sulla pubblica via, nel rispetto della vigente normativa sanitaria.

b) lavaggio delle aree pubbliche e zona mercato:

- il servizio di nettezza urbana è tenuto alla periodica disinfezione delle aree adibite a pubblico mercato;
- inoltre, nei periodi di tempo in cui se ne manifesta la necessità, si dovrà provvedere all'innaffiamiento o lavatura delle aree pubbliche in modo uniforme, senza sollevare polvere nel rispetto di quanto previsto da leggi e regolamenti sanitari vigenti.

c) spurgo dei pozzetti stradali:

- il comune provvede a mantenere puliti i pozzetti stradali al fine di assicurare il regolare deflusso delle acque;
- lo smaltimento di tali rifiuti avverrà secondo le modalità previste dalle disposizioni vigenti in materia.
- d) estirpazione delle erbe:
  - il comune provvede periodicamente alla spollonatura ed alla estirpazione delle erbe infestanti cresciute nei sedimi di vie, marciapiedi e piazze del comune ad eccezione di quanto previsto nel successivo articolo 34;
  - l'uso dei diserbanti e prodotti chimici destinati a tale scopo, è consentito esclusivamente nei limiti e secondo le modalità previste dalle normative vigenti in materia.

### **C. Altri servizi di pulizia.**

- 1) Rientrano tra i compiti affidati al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti esterni:
  - a) la pulizia, su segnalazione da parte degli uffici comunali competenti, delle carreggiate a seguito di incidenti stradali o di perdite del carico dai veicoli, fermo restando il recupero delle spese sostenute a carico dei responsabili;
  - b) l'asportazione delle carogne di animali giacenti sul suolo pubblico, che dovranno essere smaltite secondo le disposizioni e le modalità stabilite dal servizio di medicina veterinaria della ASL, in ottemperanza alle norme regolamentari vigenti in materia;
  - c) rimozione delle deiezioni canine;

## **Art.30**

### **Cestini getta carta e porta rifiuti**

- 1) Allo scopo di garantire il mantenimento della pulizia delle aree pubbliche o di uso pubblico, l'Amministrazione comunale potrà disporre l'installazione di appositi contenitori.
- 2) È, comunque, fatto divieto conferire in tali contenitori materiali che siano oggetto di raccolte differenziate o rifiuti prodotti all'interno di abitazioni o su aree di pertinenza privata.
- 3) Dovranno essere assicurati il regolare svuotamento dei cestini, la sistematica sostituzione dei sacchetti di cui essi possono essere dotati e la periodica pulizia dei contenitori medesimi mediante lavaggio con detergenti e periodiche disinfezioni.

## **Art.31**

### **Aree occupate da esercizi pubblici, spettacoli viaggianti, ecc.**

- 1) I gestori di esercizi pubblici che usufruiscono di appositi spazi su area pubblica o di uso pubblico, quali bar, alberghi, trattorie, ristoranti e simili, devono provvedere alla costante pulizia dell'area occupata, installando adeguati contenitori per la raccolta dei rifiuti.
- 2) I rifiuti così raccolti devono essere conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti solidi urbani interni.
- 3) Le aree occupate da spettacoli viaggianti, luna park, ecc. devono essere mantenute pulite dagli occupanti e i rifiuti urbani prodotti devono essere conferiti secondo le modalità previste dal presente regolamento.
- 4) I soggetti promotori di qualsiasi manifestazione pubblica sono tenuti a garantire, durante le stesse, la pulizia delle aree interessate. Al termine delle manifestazioni che si svolgono su area pubblica la concessionaria provvederà ad un'accurata pulizia di tutta l'area interessata e di quelle limitrofe, con interventi manuali e meccanizzati.

## **Art.32**

### **Raccolta rifiuti provenienti dai mercati**

- 1) I rifiuti solidi urbani prodotti sulle aree destinate ai mercati, devono essere raccolti e conservati dai bancarellisti, fino al momento del ritiro, in modo da evitare qualsiasi dispersione, in particolare nelle aree adibite alla vendita di prodotti ittici.
- 2) A tal fine si devono usare sacchi o contenitori conformi alle prescrizioni stabilite dal comune.
- 3) I venditori ambulanti dei mercati settimanali devono lasciare le piazzole di vendita sgombre da rifiuti dispersi al suolo.
- 4) I rifiuti prodotti devono essere conferiti secondo le seguenti modalità:
  - a) cassette di legno o plastica, carte e cartoni puliti, accatastati ordinatamente e separatamente, o nei contenitori stabiliti;
  - b) rifiuti solidi urbani in appositi sacchi o altri contenitori stabiliti dall'Amministrazione comunale;
  - c) altri rifiuti voluminosi ordinatamente accatastati o raccolti nei contenitori stabiliti, al fine di consentire agli operatori una prima raccolta separata dei rifiuti.

## **Art.33**

### **Carico e scarico di merci e materiali**

- 1) Chi effettua operazioni di carico, scarico e trasporto di merci e materiali, spargendo sull'area pubblica o di uso pubblico rifiuti di qualsiasi genere, deve provvedere, ad operazioni ultimate, alla pulizia dell'area medesima.

## **Art.34**

### **Rimozione di discariche abusive**

- 1) Qualora si dovessero verificare scarichi abusivi di rifiuti su aree pubbliche e di uso pubblico, l'Amministrazione comunale, ove possibile, accerterà attraverso l'ufficio competente, il Comando Polizia Municipale, Dipartimento Provinciale dell'Agenzia Regionale di Protezione Ambientale (A.R.P.A.), le Guardie Ecologiche Volontarie, etc... - raccogliendo anche eventuali reperti - l'identità del responsabile, il quale è tenuto, fermo restando le sanzioni previste dalla legislazione vigente, a raccogliere i rifiuti e a smaltirli nei modi previsti dalla legge.
- 2) In caso di inadempienza il Sindaco, allorché sussistano motivi di carattere igienico-sanitario o ambientali tali da non permettere alcun indugio, dispone con ordinanza in danno ai soggetti interessati, previa fissazione di un termine, affinché questi provvedano alla rimozione, al trasporto ed allo smaltimento di detti rifiuti.
- 3) Trascorso inutilmente detto termine, l'Amministrazione comunale farà eseguire con urgenza i lavori sostituendosi ai soggetti interessati, fermo restando l'imposizione a carico di questi degli oneri sostenuti.

## **Art.35**

### **Doveri dei frontisti**

1) I proprietari o conduttori a qualsiasi titolo di ogni area e di ogni edificio fronteggiante il marciapiedi, sono tenuti a provvedere allo spezzamento dello stesso per l'intero tratto equivalente al fronte della proprietà.

## **Art.36**

### **Obbligo di tenere puliti i terreni non occupati da fabbricati**

- 1) I lotti non edificati compresi o immediatamente contigui all'abitato e visibili da spazi pubblici, devono essere decorosamente mantenuti.
- 2) Le aree che non siano recintate, rimanendo accessibili e visibili da spazi pubblici, devono essere convenientemente sistemate in modo da escludere pericolo per l'incolumità pubblica e l'igiene.
- 3) I proprietari sono responsabili della formazione abusiva di scarichi e devono pertanto provvedere alla pulizia ed alla rimozione di rifiuti che vi vengano depositati.
- 4) In caso di scarico abusivo di rifiuti su detti terreni anche ad opera di terzi e/o ignoti, il proprietario in solido con chi eventualmente abbia la disponibilità degli stessi sarà obbligato con ordinanza, previa diffida, alla pulizia, al ripristino delle condizioni originali dell'area, all'asporto ed all'allontanamento dei rifiuti abusivamente immessi.

## **Art.37**

### **Disposizioni per le deiezioni canine**

- 1) E' vietato lasciare defecare gli animali sui marciapiedi, strade, piazze, aiuole e giardini pubblici. I proprietari degli animali sono tenuti a munirsi di appositi raccoglitori per evitare che il suolo venga insudiciato.
- 2) Il comune potrà installare distributori di palette con apposito contenitore per la raccolta delle deiezioni canine in vari punti del territorio comunale stabiliti appositamente con delibera di Giunta.
- 3) Il servizio di cui al precedente comma, non rientrando tra i servizi pubblici essenziali e non espletato a garanzia di diritti fondamentali, sarà a totale carico dell'utenza alla quale sarà legittimo richiedere un corrispettivo, nonché la fissazione dell'ammontare dello stesso stabilito con delibera di Giunta.
- 4) Le carogne di animali giacenti sul suolo pubblico, di cui al precedente articolo 27, devono essere asportate e smaltite, avvalendosi di Ditte autorizzate e convenzionate, secondo le disposizioni e le modalità stabilite dal Servizio di Igiene ed Assistenza Veterinaria dell'ASL locale competente, in ottemperanza alle norme vigenti in materia.

## **Art.38**

### **Disposizioni per esecutori di interventi edilizi**

- 1) Chi effettua attività relative alla costruzione, al rifacimento o alla ristrutturazione di fabbricati o altre opere, è tenuto ad adottare tutte le cautele atte a prevenire la diffusione di polveri e comunque a pulire le aree pubbliche o di uso pubblico che eventualmente risultassero sporcate da tali attività e, in ogni caso, a non abbandonarvi residui di alcun genere.
- 2) Lo spazzamento deve essere effettuato in modo da impedire la diffusione di polvere, effettuando all'occorrenza l'innaffiamento dell'area interessata.
- 3) Per quanto non previsto al precedente articolo 24 paragrafo "R" gli scarti inerti derivanti dai lavori effettuati dovranno essere smaltiti nei centri autorizzati.

### **Art.39**

#### **Attività delle associazioni di volontariato**

1) Le associazioni di volontariato che operino senza fine di lucro possono procedere alla raccolta di specifiche funzioni recuperabili dei rifiuti urbani, secondo gli usi e previo assenso dell'Amministrazione comunale, che può stipulare apposite convenzioni, tenendo conto anche delle agevolazioni previste per queste tipologie di interventi dall'articolo 3 L.R. 01/07/93 n. 21 e dall'articolo 3 comma 1., punto e), del D.L.vo 10/07/95, n. 274.

### **Art.40**

#### **Educazione e informazione alla cittadinanza**

1) Al fine di conseguire gli obiettivi dei servizi di raccolta differenziata, il comune, eventualmente in collaborazione con i gestori dei medesimi e tramite gli Uffici comunali competenti, informerà l'utenza sulle finalità e modalità dei servizi stessi, anche mediante distribuzione di materiale informativo ed educativo in cui saranno date indicazioni sulle frazioni da raccogliere, sulle modalità di conferimento, sulla destinazione delle stesse, sulle motivazioni, sulle esigenze di collaborazione dei cittadini.

2) Il Comune opererà in modo da trasmettere alla cittadinanza e in termini più puntuali alle scuole e ai giovani, una cultura di attenzione al problema dei rifiuti e di rispetto per l'ambiente.

## **TITOLO 5°**

### **DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI COMUNALI IN MATERIA DI BONIFICA DEI LUOGHI INQUINATI**

#### **Art.41**

##### **Abbandono di rifiuti**

1) Il Sindaco, ai fini della individuazione delle operazioni da disporre a carico dei responsabili per la rimozione di rifiuti abbandonati e per il ripristino dello stato dei luoghi, ai sensi dell'articolo 14 del D.L.vo 22/97, può avvalersi dei competenti servizi della ASL, i quali si esprimono, salvo i casi d'emergenza, entro 30 giorni dalla richiesta.

2) Nel caso in cui i rifiuti vengano abbandonati sul suolo pubblico di pertinenza del comune e l'autore del fatto non sia stato identificato, il comune provvede direttamente alla rimozione dei rifiuti e al ripristino dello stato dei luoghi mediante il gestore del servizio. A tal fine il comune istituisce un apposito fondo per il finanziamento degli interventi da eseguire a proprie spese.

3) Quando sulla medesima area siano accertati numerosi episodi di abbandono di rifiuti di rilevante entità tali da costituire pericolo per l'igiene e la sanità pubblica, il Sindaco può prescrivere che la stessa venga recintata a spese del proprietario, ove questi non provveda allo sgombero dei materiali.

#### **Art. 42**

##### **Bonifica e ripristino ambientale dei luoghi inquinati**

1) I principi che disciplinano la bonifica ed il ripristino ambientale dei siti inquinati sono quelli emanati ai sensi dell'articolo 17 del D.L.vo 22/97.

## **TITOLO 6° DISPOSIZIONI FINALI**

### **Art. 43 Sanzioni**

- 1) La violazione alle norme del presente regolamento, salvo la responsabilità penale per fatti che costituiscono reato, sono punite con le seguenti sanzioni:
  - a) sanzione amministrativa da 25 Euro (€ 48.406) a 250 Euro (€ 484.067) alla violazione dell'obbligo di conferimento separato dei rifiuti;
  - b) divieto di abbandono, scarico e deposito incontrollato dei rifiuti in aree pubbliche e private soggette ad uso pubblico o li immette nelle acque superficiali o sotterranee:
    - da 104 Euro (€ 201.372) a 620 Euro (€ 1.200.487);
    - da 25 Euro (€ 48.406) a 155 Euro (€ 300.121) se trattasi di rifiuti non pericolosi e non ingombranti.
- 2.) Nei confronti di chiunque non ottemperi alle ordinanze sindacali emesse nei casi eccezionali di urgente necessità di cui all'articolo 9, comma 3., all'articolo 14, comma 3. ed all'articolo 17, comma 2. del D.L.vo 22/97, si applicano le pene e le ammende di cui agli articoli 50 e 51 del citato D.L.vo 22/97.
- 3) Alle attività di accertamento e irrogazione delle sanzioni amministrative di cui sopra, si applicano le disposizioni di cui al Capo I° della legge 689/81 e successive modificazioni ed integrazioni recante norme sulla depenalizzazione.
- 4) I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per la violazione delle norme contenute nel presente regolamento spettano al Comune in apposito capitolo.

### **Art. 44 Riferimento ad altri regolamenti**

- 1) Per quanto non è espressamente previsto nel presente regolamento saranno osservate le norme legislative di igiene, di polizia urbana, edilizio e per la determinazione della TARSU/TARIFFA per la gestione dei rifiuti urbani.
- 2) È abrogata ogni disposizione regolamentare non contenuta nel presente regolamento.

### **Art. 45 Riferimento alla legge**

- 1) Per quanto non previsto nel presente regolamento vale quanto disposto dal D.L.vo 22/97 e successive modifiche e integrazioni, dalla legislazione in materia di rifiuti urbani e dalle norme igienico-sanitarie, emanate dalla C.E.E., dallo Stato Italiano e dalla regione Sardegna.

### **Art. 46 Efficacia del presente regolamento - Entrata in vigore**

- 1) Il presente regolamento entra in vigore con l'approvazione da parte dell'Organo competente.  
ooOoo

**ELENCO DEI RIFIUTI ASSIMILATI AI RIFIUTI URBANI  
di cui al n° 1 punto 1.1.1 lettera a) della DELIBERA 27/7/1984  
del Comitato interministeriale di cui all'art.5 del D.P.R. 915/82**

1) In base alla vigente normativa, sono "assimilate" ai Rifiuti Solidi Urbani le seguenti categorie di Rifiuti:

- a) Imballaggi in genere (di carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili);
- b) Contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica e metallo, latte e lattine e simili);
- c) Sacchi e sacchetti di carta o plastica fogli di carta, plastica, cellophane;
- d) Cassette, pallets;
- e) Accoppiati, quali carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzata e simili;
- f) Frammenti e manufatti di vimini e di sughero;
- g) Paglia e prodotti di paglia;
- h) Scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
- i) Fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;
- l) Ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
- m) Feltri e tessuti non tessuti;
- n) Pelle o similpelle;
- o) Gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali, come camere d'aria e copertoni;
- p) Resine termoplastiche e termo-indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
- q) Rifiuti ingombranti analoghi a quelli di cui al punto 2) del terzo comma dell'art. 2 del D.P.R. 915/82;
- r) Imbottiture, isolanti termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali e simili;
- s) Moquettes, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
- t) Materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
- u) Frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
- v) Manufatti di ferro, tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
- w) Nastri abrasivi;
- x) Cavi e materiale elettrico in genere;
- k) Pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
- j) Scarti in genere della produzione di alimenti, purché non allo stato liquido, quali ad esempio scarti di caffè, dell'industria molitoria e della pastificazione, partite di alimenti deteriorati, anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, sanse esauste e simili;
- y) Scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, ecc.) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili);
- z) Residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi;
- zz) Accessori per l'informatica.

